

**DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2018
87/2018/R/GAS**

**MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE – APPROVAZIONE
DI UNA PROPOSTA DEL GESTORE DI MERCATI ENERGETICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5,
COMMA 5.5, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 308/2017/R/GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1007^a riunione del 15 febbraio 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT (di seguito: Regolamento 1348/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 novembre 2016 (di seguito: decreto 16 novembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: ARG/elt 44/11);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 846/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 846/2017/R/GAS);
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) 25 luglio 2017, recante “Proposta di copertura dei costi relativi all’attività di monitoraggio ex articolo 5.5 della deliberazione 308/2017/R/GAS” (di seguito: documento 25 luglio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l’Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede documenti e informazioni; e che l’inadempimento a tali richieste costituisce, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, presupposto per l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Autorità;
- l’articolo 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra i compiti delle autorità di regolazione, la vigilanza:
 - alla lettera i), sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso;
 - alla lettera j), sul grado di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, comprese le borse del gas naturale;
- il decreto legislativo 93/11 ha dato attuazione alle disposizioni della direttiva di cui al precedente alinea, attribuendo espressamente all’Autorità il compito di monitorare “*il grado e l’efficacia di apertura dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica e del gas naturale [...]*”;
- il REMIT, al fine di prevenire le pratiche abusive di manipolazione di mercato e *insider trading*, ha previsto l’istituzione di un sistema di monitoraggio dei mercati energetici europei, ampliando ulteriormente le funzioni di sorveglianza sui mercati all’ingrosso attribuite all’Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 308/2017/R/GAS, l’Autorità ha adottato disposizioni per il rafforzamento della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale;
- a tal fine, l’Autorità ha definito i fenomeni oggetto della funzione di monitoraggio e le aree di pertinenza a cui essi sono riconducibili; e che tra tali aree vi sono:
 - a. il funzionamento del bilanciamento del sistema;
 - b. i margini di flessibilità delle fonti di approvvigionamento;

- c. l'attività di negoziazione all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate sulle informazioni privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato in quanto vietate dagli articoli 3 e 5 del REMIT;
- d. il livello concorrenziale del mercato;
- tali aree attengono alla dimensione concorrenziale del mercato all'ingrosso del gas naturale, legata all'assetto competitivo, l'integrità e la trasparenza del mercato;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha:
 - individuato, all'articolo 5, comma 5.1, GME quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'assetto competitivo, dell'integrità e della trasparenza del mercato (dimensione concorrenziale), per quanto attiene le aree di pertinenza richiamate;
 - stabilito, all'articolo 5, comma 5.2, che le attività strumentali di cui al precedente alinea comprendono:
 - a. l'acquisizione, l'organizzazione e lo stoccaggio dei dati a tal fine necessari;
 - b. la condivisione dei medesimi con l'Autorità;
 - c. l'elaborazione di appositi indici, di analisi e, rapporti periodici;
 - d. la segnalazione all'Autorità di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell'Autorità;
 - e. la proposta all'Autorità di indici e di metodologie di monitoraggio;
 - f. supporto all'Autorità attraverso la tempestiva risposta a specifiche richieste di informazioni, elaborazione e analisi dati;
- con la deliberazione 846/2017/R/GAS, nell'ambito delle disposizioni funzionali all'avvio dell'attività di monitoraggio, per le attività a tale fine svolte dell'impresa maggiore di trasporto, l'Autorità ha previsto che i costi da quest'ultima sostenuti siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 308/2017/R/GAS l'Autorità ha ritenuto di confermare, per lo svolgimento del complesso delle richiamate attività assegnategli con la medesima deliberazione, la modalità organizzativa prevista dal TIMM, ampliando la competenza dell'ufficio di monitoraggio già istituito dal GME con riferimento al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ai fini dell'esercizio delle funzioni di monitoraggio dell'Autorità; in virtù di tali previsioni il GME ha intrapreso già nel corso del 2017 attività ricomprese fra quelle assegnategli dalla deliberazione 308/2017/R/GAS;
- GME, ai sensi all'articolo 5, comma 5.6, della deliberazione 308/2017/R/GAS, assicura e mantiene nel tempo la necessaria terzietà nello svolgimento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni di monitoraggio dell'Autorità (di seguito: attività di monitoraggio) rispetto all'operatività delle piattaforme di negoziazione che gestisce e nei confronti di tutti gli operatori;

- la deliberazione 308/2017/R/GAS, all'articolo 5, comma 5.5, prevede che l'Autorità, previa proposta di GME, approvi i costi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e ne definisca le modalità di copertura;
- in adempimento a tali previsioni, con il documento 25 luglio 2017, GME ha trasmesso una proposta che individua tre opzioni alternative per la copertura dei costi delle attività di monitoraggio mediante:
 - a) i corrispettivi versati dagli operatori per la partecipazione al mercato del gas naturale;
 - b) un contributo definito dall'Autorità;
 - c) i corrispettivi per la partecipazione alla Piattaforma dei Conti Energia;
- per quanto riguarda la seconda opzione, GME evidenzia l'esigenza che il momento in cui sorge il diritto a percepire il contributo per la copertura dei costi relativi all'attività di monitoraggio sia compatibile con il rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa fiscale e civilistica;
- con il medesimo documento 25 luglio 2017 GME ha stimato i costi sostenuti nel 2017 pari a 155.000 € in ragione principalmente delle risorse impegnate, sia direttamente, nelle attività di monitoraggio, sia indirettamente, attraverso il supporto alla fase implementativa delle disposizioni della deliberazione 308/2017/R/GAS.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'attività di monitoraggio è fondamentale per il buon funzionamento dei mercati ed i benefici della medesima attività ricadono pertanto sulla generalità degli utenti del sistema;
- in base all'assetto definito all'articolo 9 del TIMM e al comma 4.2 della deliberazione ARG/elt 44/11, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti e da sostenere per le attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica è previsto che:
 - entro il 15 ottobre di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità il prospetto dei costi a preventivo per l'anno successivo e il prospetto del preconsuntivo dei costi per l'anno in corso;
 - entro il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità il prospetto a consuntivo dei costi sostenuti nell'anno precedente;
 - entro 30 giorni dalle trasmissioni di cui ai precedenti alinea l'approvazione con deliberazione dell'Autorità dei predetti prospetti;
- le richiamate modalità operative consentono di rispettare i principi di certezza dei ricavi e di correlazione tra costi e ricavi previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali, individuando il momento in cui sorge il diritto a percepire gli importi a copertura dei costi da parte di GME.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno che i costi relativi alle attività di monitoraggio svolte da GME ai sensi della deliberazione 308/2017/R/GAS siano riconosciuti secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'attività svolta e, analogamente a quanto stabilito per l'impresa maggiore di trasporto con la deliberazione 846/2017/R/GAS, siano finanziati, secondo la proposta del GME richiamata alla precedente lettera b), a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- il riconoscimento dei costi avvenga secondo le modalità richiamate adottate per il monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso;
- le modalità di trasmissione e approvazione dei costi delle attività di monitoraggio svolte da GME, nonché la liquidazione degli importi a loro copertura consentano il rispetto delle esigenze contabili e fiscali evidenziate da GME nel documento 25 luglio 2017;
- nelle more dell'adozione del testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, limitatamente alle modalità di trasmissione e approvazione dei costi delle attività di monitoraggio, le disposizioni di cui all'articolo 9 del TIMM siano compatibili con le finalità del presente provvedimento, anche per quanto concerne la definizione degli importi a copertura dei costi per l'anno 2017

DELIBERA

1. di prevedere, ai sensi all'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione 308/2017/R/GAS, che i costi delle attività di monitoraggio svolte da GME siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
2. di prevedere che la liquidazione dei costi da riconoscere ai sensi del punto 1 avvenga, una volta rivalutato il consuntivo, sulla base dei criteri richiamati in motivazione;
3. di prevedere che, nelle more dell'adozione del testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, ai fini della trasmissione e della successiva approvazione dei costi delle attività di monitoraggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi, 9.1, 9.3, 9.5 e 9.6, del TIMM e il comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, e che pertanto:
 - a. entro il 15 ottobre di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità il prospetto dei costi a preventivo per l'anno successivo e il prospetto del preconsuntivo dei costi per l'anno in corso;
 - b. entro il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità il prospetto a consuntivo dei costi sostenuti nell'anno precedente;

- c. entro 30 giorni dalle trasmissioni di cui ai precedenti alinea l'Autorità approvi i predetti prospetti;
4. di fissare la liquidazione degli importi spettanti al GME entro il 31 luglio di ogni anno da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente;
5. di quantificare eventuali costi delle attività di monitoraggio sostenuti nell'anno 2017 sulla base del solo consuntivo;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla CSEA e a GME;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni